Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 12/09/2019

FATTO

La parte ricorrente lamenta la mancata consegna della documentazione bancaria relativa a un rapporto di conto corrente intestato a una Snc della quale era socio.
In particolare con il ricorso il ricorrente espone quanto segue:
- è stato socio della XXX Snc sino al 22.12.2015;
- ha chiesto all'intermediario copia degli estratti conto del rapporto di conto corrente intestato alla società relativi al periodo in cui rivestiva la qualità di socio (01.01.2006 - 22.12.2015) (cfr. reclamo allegato al ricorso);
- l'intermediario ha riscontrato negativamente la richiesta sostenendo che a seguito del recesso è venuto meno l'interesse del cliente a ottenere la predetta documentazione (cfr. riscontro al reclamo, allegato al ricorso);
- è necessario consultare la documentazione bancaria della società considerato che, nella dichiarazione di manleva rilasciata dagli altri soci al momento del recesso, è previsto espressamente che il socio uscente *"onde far valere una delle garanzie ricevute, dovrà inviare lettera A/R con l'indicazione dell'importo richiesto, nonché indicazione delle motivazione";*
- in un caso analogo il Collegio ha accolto il ricorso argomentando che *"la società di persone non si pone come soggetto terzo nei confronti dei soci che la compongono,*

poiché tra essi esiste una sostanziale comunanza di interessi" (cfr. Coll. Roma, n. 3793/2012).
Ciò esposto il cliente formula le seguenti conclusioni: "*Una volta esclusa la terzietà della società rispetto ai soci, il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione appare del tutto coerente con l'art. 119 del TUB*".
Con le controdeduzioni l'intermediario espone che:
- il cliente aveva già in precedenza chiesto copia della documentazione bancaria della società e la richiesta era stata rifiutata perché il cliente, sebbene socio della società, non rivestiva la qualità di legale rappresentante della società;
- a seguito del recesso, il cliente ha nuovamente chiesto le copie degli estratti conto del conto corrente intestato alla società relativi al periodo in cui rivestiva la qualità di socio, ma la richiesta è stata rifiutata proprio in considerazione dell'avvenuta cessione delle quote sociali e della liberazione dalle obbligazioni nascenti dalla fideiussione rilasciata a favore della banca nell'interesse della società;
- la decisione ABF citata dal cliente riconosce il diritto di accesso dell'ex-socio alla documentazione bancaria della società per il periodo in cui ha rivestito la qualità di socio ai sensi dell'art. 119 TUB, ma *"in quanto potenzialmente destinatario – al tempo – di effetti sostanziali conseguenti al rapporto"* tra banca e società (cfr. pag. 5 della decisione);
- l'art. 119 TUB attribuisce il diritto di accesso *"al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell'amministrazione dei suoi beni"*: nel caso di specie il cliente non sarebbe potenzialmente destinatario di effetti sostanziali derivanti dal rapporto e non rientra pertanto nel novero dei soggetti previsti dal citato art. 119 TUB;
- se consegnasse la documentazione bancaria a soggetto non titolato si esporrebbe a contestazioni da parte della società;
- "*la dichiarazione di manleva*" prodotta in atti è stata allegata solo in sede di ricorso, è priva di sottoscrizioni e potrebbe comunque produrre effetti solo tra le parti, non certo nei confronti dei terzi ed è pertanto ininfluente ai fini della legittimazione *ex* art. 119 TUB (cfr. all 3 ricorso);
- parte della documentazione richiesta riguarda un arco temporale antecedente il limite decennale di conservazione dei documenti previsto dall'art. 2220 c.c.
Con le conclusioni l'intermediario chiede al Collegio di respingere la domanda del cliente in quanto infondata in fatto e in diritto.

DIRITTO

Rileva preliminarmente il Collegio come la qualità di consumatore, indicata dal ricorrente, non appaia corretta. Il cliente si qualifica come ex socio di una società Snc e presenta ricorso per ottenere gli estratti conto del rapporto di conto corrente della società di cui ha fatto parte; giustifica la richiesta affermando che tale documentazione è necessaria per la regolamentazione dei rapporti tra i soci a seguito della cessione delle quote sociali. Posto che i rapporti per cui è controversia sono riferiti alla società di cui era socio il ricorrente, si rende necessaria la riqualificazione del ricorso e la sua decisione nella composizione del Collegio per le controversie che vedono come parte un "non consumatore".
Nel merito si osserva che è assolutamente pacifico tra le parti che il cliente sia stato socio della società XXX Snc.
E' invece in contestazione il diritto del ricorrente, in quanto ex socio non amministratore di una società in nome collettivo, di ottenere dall'intermediario la documentazione relativa al rapporto di conto corrente intestato alla società per il periodo in cui ha fatto parte della compagine sociale.

Il cliente giustifica il proprio interesse sostenendo che la documentazione è necessaria per la regolamentazione dei rapporti tra i soci a seguito della cessione delle quote sociali. A supporto della richiesta produce una dichiarazione di manleva del 22.12.2015 (in relazione alla cessione delle quote sociali da parte del ricorrente), dattiloscritta ma non sottoscritta dai soci.
L'intermediario afferma che la richiesta è stata rifiutata proprio in considerazione dell'avvenuta cessione delle quote sociali e della liberazione dalle obbligazioni nascenti dalla fideiussione rilasciata dal ricorrente a favore della banca nell'interesse della società.
Il cliente chiede copia degli estratti conto del rapporto di conto corrente intestato alla società relativi al periodo in cui rivestiva la qualità di socio, dal 01.01.2006 al 22.12.2015; al riguardo, la banca contro-deduce che parte della documentazione richiesta riguarda un arco temporale antecedente il limite decennale di conservazione dei documenti previsto dall'art. 2220 c.c.
La controversia sottoposta all'esame del Collegio richiede quindi di verificare la sussistenza del diritto dell'ex socio di una s.n.c. di ottenere *ex* art. 119 TUB l'esibizione della documentazione riguardante i rapporti bancari della società.
L'art. 119, comma 4, TUB prevede che "*Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione*".
Ciò premesso, questo Collegio ritiene che non ci siano particolari ragioni per discostarsi dall'orientamento di questo Arbitro che in situazioni analoghe a quella del caso di specie ha riconosciuto il diritto del socio o ex socio di società di persone di accedere alla documentazione bancaria relativa alla società.
Tale diritto trova infatti giustificazione nelle seguenti circostanze: a) la società di persone non si pone propriamente come soggetto "terzo" nei rapporti con i soci che la compongono (Cass. n. 7886/2006); b) i soci delle società di persone rispondono personalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, sia pure in via gradata *ex* artt. 2291 e 2304 cod. civ. (cfr. Coll. Roma, nn. 1267/2016 e 3793/2012); c) il socio, sebbene non intrattenga rapporti diretti con l'intermediario, né sia succeduto alla società o ne abbia l'amministrazione dei beni, proprio in quanto socio illimitatamente responsabile, risulta potenzialmente soggetto agli effetti sostanziali conseguenti al rapporto di affidamento in essere con la società stessa (cfr. Coll. Roma, n. 2149/2011).
In particolare, appare necessario sottolineare che il diritto in questione non è connesso o strumentale ai poteri di amministrazione e di gestione della società, ma deriva - su un piano generale - dalla responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali e dai conseguenti poteri di controllo che la legge riconosce loro (art. 2261 c.c.). Tali elementi non vengono meno con la cessione delle quote sociali. Infatti, come prevede in materia di società di persone l'art. 2290 c.c. (applicabile analogicamente anche alla fattispecie di cessione delle quote sociali), nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questo è responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Non si ritiene, pertanto, che la cessione delle quote sociali di una s.n.c. possa far venir meno il diritto del socio di ricevere copia della documentazione bancaria della società, ciò indipendentemente dal fatto che nel caso concreto la richiesta di consegna della documentazione sia giustificata con esigenze di regolamentazione dei rapporti tra i soci a seguito della cessione delle quote sociali (cfr. la decisione di Coll. Roma, n. 6604/2016, relativa a un caso in cui la s.n.c. era stata posta in liquidazione, nella quale vengono svolte argomentazioni sulla *ratio* del riconoscimento del diritto all'esibizione documentale, da ritenersi slegata dai poteri "gestori" del richiedente).

A quanto sopra si aggiunga che, come precisato nel provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Aut. Protez. dati person. 12/06/08), l'art. 119 T.U.B. (D. Lgs. 385/93) disciplina il diritto di accesso alla documentazione bancaria che *"a differenza di quanto previsto dagli artt. 7 e ss. del Codice (della c.d. privacy, n.d.r.) riconosce al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell'amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere copia di atti o documenti bancari (sia che essi contengano dati personali relativi all'interessato, sia nel caso che ciò non accada). Tale diritto non prevede limitazioni rispetto all'ostensibilità delle informazioni contenute nella documentazione richiesta (ivi compresi dati personali relativi a terzi che dovessero esservi contenuti) neanche nella forma di un parziale oscuramento delle informazioni stesse"* (v. ivi, punto 5.2).
Ne segue l'accoglimento del ricorso e il conseguente obbligo dell'intermediario di fornire al ricorrente le informazioni e la documentazione relativa al rapporto di conto corrente in essere con la società di cui si tratta, nei limiti temporali e con le modalità previste dall'art. 119 TUB.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario consegni la documentazione richiesta nei limiti temporali e con le modalità previste dall'art. 119 TUB.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE FACENTE FUNZIONE

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA